



DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO VIII

Mogadiscio, li 6 Gennaio 1968

Suppl. n. 1 al n. 1

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 Dicembre 1967, n. 2 - *«Istituzione dell'Ente Idrico di Mogadiscio.»*

Pag. 3

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGE N. 2

Legge: «Istituzione dell'Ente Idrico di Mogadiscio»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione dell'Ente Idrico di Mogadiscio

1. È istituito l'Ente Idrico di Mogadiscio.
2. L'Ente Idrico di Mogadiscio è un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e gestione autonoma.
3. L'Ente è soggetto alle disposizioni generali contenute nel Decreto-legge 16 agosto 1966 n. 5, convertito in Legge con Legge n. 19 del 10 dicembre 1966, concernente il controllo sulla gestione degli Enti di Diritto Pubblico.

Art. 2

L'Ente ha sede in Mogadiscio; può istituire agenzie in altre località nelle vicinanze di Mogadiscio.

Art. 3

Scopo

L'Ente ha lo scopo di provvedere all'approvvigionamento idrico della città di Mogadiscio e dei centri adiacenti.

1. In particolare l'Ente cura:
 - a) — il reperimento delle necessarie risorse idriche;
 - b) — la costruzione di acquedotti, di reti idriche e di impianti di distribuzione.

- c) — la stipulazione di contratti, convenzioni ed accordi a ciò necessari;
- d) — la determinazione e la riscossione di canoni e di diritti d'utenza;
- e) — la **costruzione di fontane**, bocche d'acqua, posti di distribuzione idrico uso pubblico.

2. L'acquedotto Municipale di Mogadiscio cesserà di funzionare non appena il nuovo acquedotto dell'Ente sarà in grado di provvedere all'approvvigionamento idrico della città.

3. L'Ente può utilizzare strade, passaggi ed altre vie di uso pubblico, ed esercitare i diritti di servitù la cui utilizzazione ed il cui esercizio rispettivamente si rendano necessari per la costruzione, il funzionamento e lamanutenzione degli impianti idrici dell'Ente.

I Competenti Ministeri provvederanno altresì a fornire all'Ente ogni terreno ed a concedergli ogni altro diritto di servitù necessario al perseguimento dei suoi scopi.

4. L'Ente è autorizzato ad ottenere il rilascio di qualsiasi permesso richiesto per la costruzione di impianti idrici da parte di Enti Pubblici a norma del vigente Ordinamento delle acque.

5. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Legge, l'Ente provvederà direttamente alla propria gestione finanziaria ed al relativo controllo.

I canoni ed i diritti di utenza determinati dall'Ente sono uguali per tutt gli utenti, e debbono essere pagati da tutti gli utenti, sia pubblici che privati. In deroga a quanto sopra, l'acqua viene fornita gratuitamente alle Moschee.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) — da un fondo iniziale di dotazione di un milione di Shellini Somali (Sh. So. 1.000.000) conferito dallo Stato.
- b) — da eventuali ulteriori conferimenti, ad incremento del Fondo di Dotazione, da parte dello Stato o di Enti Pubblici.
- c) — dai fondi di riserva, da costituire attraverso l'**accantonamento di una parte** degli utili d'esercizio;
- d) — dai canoni e dai diritti di utenza idrica;
- e) — da ogni altro provento pubblico o privato.

Art. 5

Potestà

Nell'adempimento delle proprie finalità istituzionale, l'Ente esercita tutte le potestà di diritto pubblico determinate dalla pre-

sente Legge o da altre Legge speciali, nonchè ogni altra potestà di diritto privato attinente al fine.

Art. 6

Vigilanza

La vigilanza sull'Ente è devoluta ad un Comitato di Vigilanza presieduto dal Ministro dei Lavori Pubblici e composto:

- dal Ministro delle Finanze o persona da lui designata;
- dal Ministro dell'Interno o persona da lui designata;
- di due funzionari od esperti, nominati dal Ministro dei Lavori Pubblici.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 7

Organi

Sono Organi dell'Ente:

- a) — Il Consiglio d'Amministrazione, composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, di cui due designati dal Ministro dei Lavori Pubblici, uno dal Ministro dell'Interno ed uno dal Ministro delle Finanze;
- b) — il Presidente dell'Ente;
- c) — il Direttore;
- d) — il Collegio dei Revisori, composto di un Presidente e di due Revisori, tutti designati dal Ministro delle Finanze.

Art. 8

Nomina

1. Il Presidente dell'Ente, i Consiglieri d'Amministrazione, il Presidente del Collegio dei Revisori, i Revisori ed il Direttore sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dal Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, previa la designazioni di cui al precedente articolo.

2. Tali designazioni debbono essere fatte dal Ministro dei Lavori Pubblici, od a questi comunicate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, e debbono essere trasmesse al Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla data in cui tutte le designazioni sono state effettuate dal Ministro dei Lavori Pubblici od a questi comunicate.

Art. 9¹

Durata della carica

Il Presidente dell'Ente i Consiglieri d'Amministrazione, il Presidente ed i Membri del Collegio dei Revisori ed il Direttore durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 10

Revoca e sostituzione

Con le stesse modalità previste per la nomina, può essere disposta per gravi motivi la rimozione dei territori delle predette cariche, ovvero la loro sostituzione in qualsiasi caso di vacanza della carica.

Art. 11

Trattamento Economico

Il trattamento economico del Presidente, dei Consiglieri d'Amministrazione, del Presidente e dei Membri del Collegio dei Revisori e del Direttore dell'Ente è stabilito con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 12

Incompatibilità

Le funzioni di Presidente dell'Ente, di Consigliere d'Amministrazione il Presidente e Membro del Collegio dei Revisori e di Direttore sono incompatibili con le funzioni di Deputato, di Magistrato, di Governatore Regionale, di Commissario Distrettuale e con cariche direttive in seno ad Enti Pubblici o società private aventi scopi analoghi.

Art. 13

Responsabilità

Ai fini della determinazione delle responsabilità, i titolari delle cariche predette sono soggetti alle norme di cui all'art. 5 dell'Ordinamento del Personale dello Stato.

**CAPO III
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE**

Art. 14

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'Ente rappresenta l'Ente nei suoi rapporti con lo Stato, con gli altri Enti Pubblici e le persone fisiche e giu-

ridiche private.

2. Egli convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, ponendo gli argomenti all'ordine del giorno e mettendo in votazione le deliberazioni da lui o dagli altri Membri del Consiglio proposte.

3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito temporaneamente nelle funzioni dal consigliere più anziano.

Art. 15

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente.

2. Esso formula le direttive ed i programmi d'azione dell'Ente, delibera i più importanti provvedimenti amministrativi, nei limiti di competenza fissati dalla presente Legge e dallo Statuto; predisponde il Bilancio, ai sensi dell'art. 29; approva i Regolamenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 34 ed adempie ad ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 16

Funzioni del Direttore

1. Il Direttore è l'organo esecutivo dell'Ente. Egli cura l'attuazione delle direttive generali formulate dal Consiglio d'Amministrazione e delle varie deliberazioni da esso approvate. Egli è, di diritto, Segretario del Consiglio d'Amministrazione.

2. Il Direttore è capo del personale dell'Ente ed, in tale qualità adotta tutti i provvedimenti necessari, sentito il Consiglio d'Amministrazione nei casi stabiliti dal Regolamento dell'Ente.

3. In caso di assenza o impedimento del Direttore, questi viene sostituito temporaneamente da un Funzionario dell'Ente, nominato dal Presidente su proposta del Direttore medesimo.

Art. 17

Funzioni del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo interno sulla contabilità, sui bilanci e sulla gestione amministrativa dell'Ente.

2. Il Presidente del Collegio ed i Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio d'Amministrazione, esaminare i libri ed i documenti contabili dell'Ente; ispezionare gli Uffici di contabilità; formulare al riguardo osservazioni e proposte al Presidente, al Direttore, al Consiglio d'Amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente del Collegio è sostituito temporaneamente nelle proprie funzioni dal Revisori più anziano di età.

Art. 18

Sedute e deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio dei Revisori sono convocati dai rispettivi Presidenti ogni qualvolta ciò sia necessario. Il Consiglio d'Amministrazione deve essere convocato almeno una volta al mese.

2. Le funzioni di Segretario del Consiglio d'Amministrazione sono esercitate dal Direttore dell'Ente. Quelle di Segretario del Collegio dei Revisori dei Conti sono demandate ad uno dei suoi membri oppure ad un funzionario nominato dal Presidente.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessario la presenza di almeno tre dei suoi componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Per quelle del Collegio dei Revisori, è necessaria la presenza di almeno due dei suoi componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

4. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Eventuali vacanze nelle cariche in seno al Consiglio d'Amministrazione od al Collegio dei Revisori non rendono invalide le rispettive deliberazioni, purchè sia possibile il raggiungimento del «Quorum» di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 19

Firma degli Atti

La firma degli atti è devoluta al Presidente od al Direttore, nell'ambito delle rispettive competenze e salvo delegazione interna, a norma dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente.

Art. 20

Provvedimenti d'urgenza

In caso di urgente necessità il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, convocando però contemporaneamente il Consiglio per la necessaria convalida dei provvedimenti medesimi.

CAPO IV

DIPENDENTI DELL'ENTE

Art. 21

«Status» giuridico ed economico

1. Lo «Status» giuridico ed economico e le condizioni di servizio dei dipendenti dell'Ente sono stabiliti con speciali Regolamenti, approvati dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 34 della presente Legge.

2. L'Ente è tenuto ad assorbire, all'atto della formazione dei propri quadri organici, tutto il personale idoneo attualmente dipendente dall'acquedotto Municipale di Mogaliscio.

Art. 22

Incompatibilità

Chiunque, direttamente od indirettamente, sia parte interessata in un contratto d'appalto, di compravendita e di locazione stipulato con l'Ente o in opere eseguite con l'Ente stesso, non può venire e continuare a rimanere dipendente dell'Ente.

Art. 23

Responsabilità

In materia di responsabilità si applica ai dipendenti dell'Ente il disposto dell'articolo 13 della presente Legge.

CAPO V

GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Art. 24

Anno Finanziario

L'Anno Finanziario ha inizio 1° Gennaio e termina al 31 dicembre.

Art. 25

Programma annuale e bilancio preventivo

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione prepara il bilancio preventivo e formula il programma generale di attività dell'Ente per l'anno successivo. Detto bilancio,

unitamente al programma deve essere trasmesso a cura del Presidente al Comitato di Vigilanza per la necessaria approvazione.

Art. 26

Bilancio

1. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione formula il bilancio consuntivo ed il conto profitti e perdite relativi all'esercizio finanziario dell'anno precedente e li trasmette per il riscontro al Collegio dei Revisori unitamente ad una relazione illustrativa.

2. Entro il mese successivo alla trasmissione di cui al precedente comma, il Collegio dei Revisori riscontra il bilancio ed il conto profitti e perdite e li trasmette con una sua relazione al comitato di Vigilanza.

3. Il Comitato di Vigilanza provvede all'approvazione del Bilancio e dispone la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale a spese dell'Ente.

Art. 27

Contabilità dell'Ente

La contabilità dell'Ente è tenuta a norma della presente Legge, dello Statuto dell'Ente e di uno speciale Regolamento approvato ai sensi dell'articolo 34.

Art. 28

Prestiti

L'Ente, con la preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza, può contrarre prestiti con lo Stato, con altri Enti Pubblici, con Istituti e Governi stranieri o con Istituti di credito Nazionale, per il finanziamento delle opere di costruzione e di sviluppo di sua competenza.

CAPO VI

GESTIONE STRAORDINARIA E SCIoglimento DELL'ENTE

Art. 29

Gestione straordinaria

1. In caso di irregolarità amministrative di rilevante entità e per altro grave motivo, può essere disposto l'affidamento temporaneo della gestione dell'Ente ad un Commissario Straordinario

in sostituzione del Consiglio d'Amministrazione, del Presidente e del Direttore.

2. Il provvedimento è adottato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato di Vigilanza ed il Consiglio dei Ministri.

Art. 30

Scioglimento e liquidazione

1. Per motivi di interesse pubblico può essere altresì disposto lo scioglimento dell'Ente e la nomina di un Commissario Liquidatore.

2. Il provvedimento è adottato in forma analoga a quello di cui al precedente articolo 29 comma 2.

Art. 31

Devoluzione del Patrimonio

Ove non sia diversamente stabilito con lo stesso Decreto di scioglimento, il patrimonio netto residuo dalla liquidazione dell'Ente devoluto allo Stato.

CAPO VII

DISPOSIZIONE VARIE E FINALI

Art. 32

Indennizzo accordato all'Amministrazione Municipale di Mogadiscio

1. L'Ente pagherà all'Amministrazione Municipale di Mogadiscio i contributi fissati dal Ministro dei Lavori Pubblici in consultazione con i Ministri dell'Interno e delle Finanze e sentito il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, onde indennizzare detta Amministrazione Municipale della perdita di entrate nette da questa subita a seguito del passaggio dell'acquedotto all'Ente.

2. Tali contributi non debbono in nessun caso essere superiori a Sh. So. 270.000 l'anno e debbono essere prelevati da quanto rimane degli introiti dell'Ente dopo aver provveduto a tutti i fondi necessari per le spese di esercizio e di manutenzione, per il pagamento degli interessi sul debito e per l'ammortamento del debito stesso, e per il finanziamento di normali estensioni e sostituzioni degli impianti dell'Ente Idrico di Mogadiscio.

3. L'Ente acquisterà i macchinari efficienti attualmente usati dall'Acquedotto Municipale di Mogadiscio, a condizione che detti possono essere utilizzati dall'Ente.

Art. 33

Statuto dell'Ente

Lo Statuto dell'Ente è approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri e può essere modificato nelle stesse forme, per iniziativa del Consiglio d'Amministrazione o del Comitato di Vigilanza.

Art. 34

Regolamento dell'Ente

Nell'ambito della presente Legge e dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione approva i Regolamenti dell'Ente. Detti Regolamenti sono trasmessi senza indugio, a cura del Presidente al Comitato di Vigilanza, il quale può rinviarli al Consiglio per nuova deliberazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento.

Art. 35

Norme Abrogate

Ogni norma contraria od incompatibile con quelle della presente Legge è abrogata.

Art. 36

Entrata in Vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 11 Dicembre 1967.

Abdirascid Ali Scermarche

Il Primo Ministro
Mohamed Ibrahim Egal

Il Ministro dei Lavori Pubblici
Mohamud Abdi Nur